AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Presidente

Alla c.a.
Direttore Generale della Federazione
dei Comuni del OMISSIS

Fasc. Anac n. UVCAT/2477/2022
Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'applicabilità dell'art. 53, co. 16 ter d.lgs. 165/2001 (prot. ANAC n. OMISSIS del OMISSIS) – ***Riscontro***

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere in merito all'applicabilità dell'art. 53, co. 16 ter d.lgs. 165/2001 - e alle successive comunicazioni, si rappresenta quanto segue.

Il quesito prospettato attiene al c.d. divieto di *pantouflage* di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale «*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*».

L'ambito soggettivo di applicabilità della norma è riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione stessa. A tali soggetti è preclusa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, qualunque ne sia la causa (c.d. periodo di raffreddamento), la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso l'esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali, pena la sanzione della nullità del contratto concluso e/o dell'incarico conferito, oltre che il divieto per il soggetto privato, che ha concluso il contratto e/o che ha conferito l'incarico, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Nel dettaglio, viene in rilievo un accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 stipulato dal DG della Federazione di Comuni, nel dicembre 2021, in nome e per conto della stessa Federazione, con la Società OMISSIS, ai fini del raggiungimento di obiettivi comuni a entrambe le parti, riguardanti l'informatizzazione degli Enti Locali.

In tale accordo si precisa che «*le Parti istituiscono e disciplinano la loro collaborazione finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi comuni: - informatizzazione degli Enti che ad esse fanno riferimento e dei processi di produzione dei servizi affidati a tali Enti; - esecuzione dei progetti/azioni finanziati con bando regionale OMISSIS; - razionalizzazione e contenimento dei costi fissi; - sviluppo delle attività e perseguimento dei risultati in un orizzonte temporale di medio periodo (5 anni); - condivisione di una*

strategia comune di clouding pubblico e di sviluppo delle tecnologie digitali orientate alla realizzazione del Piano Triennale dell'informatica rivolto alle Pubbliche Amministrazioni. La collaborazione fra le Parti è realizzata mediante la condivisione e la sinergia delle rispettive competenze e risorse tecniche e mediante il coordinamento dei rispettivi ambiti di intervento, ai fini dell'esecuzione delle attività previste dagli artt. 2 e 3 secondo il programma stabilito dal Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 5. Sotto il profilo economico-finanziario, il presente Accordo non persegue il conseguimento e la distribuzione di utili, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute» (art. 1 dell'accordo). Nell'art. 2 dell'accordo vengono poi elencate le specifiche attività oggetto di collaborazione.
Ai fini dell'esecuzione delle attività, la Federazione e la Società hanno poi definito e sottoscritto un programma di collaborazione, nel quale sono stabiliti l'ordine, le modalità e i tempi di svolgimento delle attività, i rispettivi compiti e i criteri per la quantificazione, il riconoscimento e la rendicontazione dei costi.

Con particolare riferimento alla Società OMISSIS, preme sottolineare che trattasi di una società, a totale capitale pubblico, *in house* di comuni, che supporta la funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Comunication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci, e che è stata, peraltro, individuata dalla Regione OMISSIS quale Soggetto Aggregatore per il Digitale (SAD) chiamato ad assumere i compiti di guida, coordinamento e punto di riferimento a livello provinciale del percorso di trasformazione digitale del territorio veneto.

La Società – nell'accordo ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 di cui si discute – viene qualificata espressamente come "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), del medesimo decreto.
Prendendo atto di tale qualificazione e alla luce dei documenti trasmessi, è emerso che con l'accordo le parti perseguirebbero obiettivi comuni in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, ponendosi in concreto in una posizione di parità per soddisfare l'interesse pubblico.

Nell'ambito di tale rapporto, quindi, la società OMISSIS – agendo in qualità di amministrazione aggiudicatrice – ragionevolmente si atteggia come un soggetto pubblico.
Peraltro, l'Autorità ha già chiarito che tale tipologia di accordo ex art. 5, comma 6, cit. "*contempla una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990*", trattandosi "*come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche*" (Delibera ANAC n. 567 del 31 maggio 2017).
Inoltre, con la delibera n. 119 del 19/11/2021 di approvazione dello schema di accordo, la Giunta della Federazione ha autorizzato il DG alla sottoscrizione dell'accordo «*dato atto che il Direttore Generale dell'ente, in qualità di RTD della Federazione e di tutti i comuni che la compongono, ha dato il proprio assenso ai contenuti del presente provvedimento*». Emerge, quindi, che il DG ha espresso il proprio assenso nella qualità di Responsabile del Trattamento dei Dati, ossia in materia di privacy.

Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto della qualificazione giuridica dell'ente e alla luce degli atti trasmessi, con riferimento al caso prospettato, l'ipotesi di pantouflage sembrerebbe esclusa.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 20 settembre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente